

STATUTO

Centro di Ricerca e (Ri)abilitazione per l'Autismo e le Disabilità Intellettive"
Associazione di Promozione Sociale

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

- 1.1 E' costituita, ai sensi del Codice civile (in particolare degli articoli 36 e seguenti), nonché del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore" – CTS) l'Associazione denominata CeRRADI (acronimo di "Centro di Ricerca e (Ri)abilitazione per l'Autismo e le Disabilità Intellettive"), - "Associazione di Promozione Sociale" - APS (di seguito "Associazione" od "Organizzazione"), con sede in Trieste, Via Coroneo 1. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale. La variazione di sede legale deliberata dal Consiglio Direttivo non potrà intendersi quale modifica del presente Statuto, se la sede è ubicata nel medesimo Comune.
- 1.2 A seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo "APS" o la denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale". Essi dovranno essere usati in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare altresì gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

SCOPO E ATTIVITA'

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui alle lettere A), B), C), D), H), I), P) e Q) del primo comma dell'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri soci:

2.2 In particolare, l'Associazione ha per scopo:

- la prestazione di servizi di assistenza sociale, sociosanitaria, sanitaria e di formazione diretti ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche;
- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica connessa alle attività di cui sopra, da attuare anche mediante collaborazioni con enti universitari e centri di ricerca.

2.3 In particolare, l'Associazione intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la creazione e la gestione di servizi assistenziali, sanitari, sociosanitari, educativi e formativi, orientati a fornire risposte ai bisogni dei disabili, e creando servizi di supporto alle relative famiglie.

2.4 In relazione a ciò, l'Associazione può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o di terzi:

- attività e servizi diurni in grado di erogare specifiche prestazioni di accoglienza, di riabilitazione, di formazione, di socializzazione, di assistenza sociosanitaria, sanitaria ed educativa sotto qualsiasi forma ritenuta utile;
- servizi residenziali in grado di erogare specifiche prestazioni di ricovero e cura ai soggetti disabili impossibilitati a rimanere temporaneamente o definitivamente nel proprio nucleo familiare;

ALLEGATO all'atto
Reg. il 04/05/2026
N° 356 Serie 3
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gandini

du OF
FS

- presidi ambulatoriali;

- consultori;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie quanto presso altre strutture esterne al nucleo familiare.

L'Associazione si propone di seguire, curare ed assistere l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili, provvedendo al costante monitoraggio ed alla puntuale verifica della loro qualità della vita.

2.5 Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione potrà, nell'ambito delle materie oggetto delle proprie finalità:

- promuovere e organizzare corsi di formazione;

- svolgere attività di consulenza esterna, a favore di enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

2.6 L'Associazione potrà sostenere ed incoraggiare, con adeguate sovvenzioni finanziarie, tutte quelle attività di studio, di promozione e di divulgazione atte a sensibilizzare e potenziare l'assistenza a tali disabili ed alle loro famiglie.

2.7 Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2.8 L'Associazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di cui al Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

2.9 L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione.

2.10 L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati), promuovendo il volontariato in ogni sua forma. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione e nei limiti previsti dal Codice del terzo Settore.

Articolo 3

DURATA

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria presa ai sensi del successivo art. 6.5.

Articolo 4

SOCI

du 23

4.1 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dagli organi sociali.

4.2 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea. L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori; fino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

4.3 E' sancita l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

4.4 L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, che delibera con provvedimento motivato e non discriminatorio, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta:

- l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche;
- il pagamento della quota di adesione prevista in favore dell'Associazione nonché delle successive quote associative annuali nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

4.5 L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto, entro sessanta giorni, all'aspirante rifiutato. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria, entro ulteriori sessanta giorni. L'Assemblea decide in via definitiva, sentiti gli interessati.

4.6 In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'associazione.

4.7 La qualità di socio si perde per:

- morte;
- recesso: il recesso è sempre consentito e si effettua con preavviso di almeno 60 giorni;
- esclusione: è decisa dal Consiglio Direttivo nei casi previsti al precedente par. 4.6. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

4.8 La qualifica di Socio è strettamente personale e non è trasferibile ad alcun titolo.

4.9 La qualifica di socio è gratuita. Ai soci compete solo il rimborso delle spese autorizzate e regolarmente documentate, entro i limiti preventivamente previsti dal Consiglio Direttivo.

4.10 Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno altresì i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

4.11 Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso.

du 13 EP

Articolo 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e il Vicepresidente;
- D) L'Organo di Controllo (eventuale);
- E) Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti (altrimenti detto Revisore legale dei conti) (eventuale);
- F) Il Segretario generale (eventuale).

5.2 I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'ente medesimo; al riguardo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2373, comma 1, del Codice civile. In tali casi, si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Articolo 6

ASSEMBLEA DEI SOCI

6.1 L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità della legge, del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

6.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, e delibera sulle seguenti materie:

- a) nomina e revoca del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione;
- b) nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- C) Nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- D) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- E) Decide sui ricorsi proposti dagli aspiranti soci nel caso in cui la relativa domanda di ammissione all'Associazione non venga accolta dall'Organo di Amministrazione;
- F) Decide sull'esclusione degli associati;
- G) approva il bilancio annuale;
- H) approva il programma e il piano annuale delle attività associative;
- I) approva il regolamento interno dei lavori assembleari;
- J) Delibera su ogni ulteriore argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

du ^{ef} JS

6.3 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

6.4 L'assemblea straordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

a) approva le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;

B Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

C) Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

6.5 Per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% (trenta per cento) degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% (venti per cento) degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. Dette maggioranze si applicano anche per la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

6.6 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6.7 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o per posta elettronica - salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - con l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno, da inviare al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione va inoltre affisso, almeno otto giorni prima della data della riunione, nella sede dell'Associazione.

6.8 Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci o uno dei componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

6.9 Ciascun socio ha diritto a un voto, indipendentemente dal proprio apporto. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

Articolo 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione dell'Associazione. E' composto da tre a cinque membri, incluso il Presidente dell'Associazione, che lo presiede.

7.2 La nomina dei membri del Consiglio Direttivo è di competenza dell'Assemblea;

7.3 L'Assemblea può revocare i consiglieri solo in presenza di giusta causa.

7.4 Il primo Consiglio Direttivo è composto da quattro membri, tutti nominati dai Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

7.5 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o

duf 13

sul funzionamento dell'Associazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività dell'Associazione.

7.6 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce l'Assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà all'Assemblea formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

7.7 Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.

7.8 Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e l'Assemblea procederà a nuova elezione.

Articolo 8

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Al Consiglio Direttivo competono, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

- a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) determinare l'ammontare della quota per aderire all'Associazione e della quota associativa annuale;
- c) redigere i bilanci dell'Associazione e le relazioni accompagnatorie;
- d) tenere i libri e le scritture contabili dell'Associazione;
- e) redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
- f) deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
- g) deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- h) deliberare in merito alle eventuali domande di adesione all'Associazione;
- i) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- j) vigilare e controllare la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti ai programmi dell'Associazione;
- k) controllare la rispondenza qualitativa dei servizi resi dall'Associazione ai disabili assistiti, agli standard prescritti dalle autorità competenti e dagli Enti Istituzionali Nazionali e Locali;
- l) aprire, movimentare, chiudere rapporti bancari di conto corrente, inclusa ogni richiesta di bonifico sia nazionale che estero anche concedendo delega a terzi ad operare sul conto dell'Associazione;
- m) esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

8.2 Il Consiglio Direttivo è convocato:

- almeno una volta al trimestre;
- su richiesta di almeno due membri del medesimo.

du ef f3

8.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica - salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione.

8.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente; alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche dirigenti e dipendenti dell'Associazione ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.

8.5 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;

8.6 I componenti del Consiglio Direttivo che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Associazione devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi; al riguardo, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 5.2.

8.7 Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate inerenti all'attività della Associazione.

8.8 Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

8.9 Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale. Tale organo, se nominato, opererà secondo le regole dell'articolo 11.

8.10 I verbali delle deliberazioni del consiglio Direttivo sono raccolti in ordine cronologico su apposito Libro e devono essere firmati dal Presidente e, laddove nominato, dal Segretario Generale o, in mancanza, da colui che li redige.

Articolo 9

PRESIDENTE

9.1 L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione, il quale ne ha la legale rappresentanza, anche in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura che abbiano esecuzione gli atti da quest'ultimo deliberati.

9.2 L'Assemblea elegge il Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

9.3 Il primo Presidente e il primo Vicepresidente sono nominati dai Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

9.4 Presidente e Vicepresidente durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce l'Assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà all'Assemblea formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

Articolo 10

COMITATO SCIENTIFICO

duet *JB*

10.1 Il Comitato Scientifico è il soggetto di riferimento culturale e scientifico dell'Associazione. Esso opera in base al presente Statuto nell'ambito delle attività dell'Associazione e ha funzioni consultive e propositive sui progetti dell'Associazione. Compiti del Comitato sono:

- a) Esprimere pareri in materia culturale e tecnico-scientifica sui programmi di attività a esso sottoposti dal Consiglio Direttivo e in ordine ai risultati conseguiti dalle singole iniziative dell'Associazione;
- b) Assistere l'Associazione nell'identificazione delle strategie adeguate per mantenere un livello di prestazione elevato;
- c) Proporre iniziative di studio, formazione, ricerca, collaborazione, partecipazione a iniziative di punta nazionali e internazionali;
- d) Proporre ed eventualmente partecipare alle iniziative di valorizzazione delle attività di innovazione tecnologica promosse dall'Associazione;
- e) Svolgere attività consulenziali nei più importanti progetti nei quali l'Associazione sarà impegnata;

10.2 Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da cinque a undici, nominati dal Consiglio Direttivo tra ricercatori e scienziati di rilevanza e capacità internazionalmente riconosciute. Il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina, ne delibera anche il numero. Il Comitato Scientifico resta in carica tre esercizi sociali e tutti i membri decadono con la scadenza del Consiglio Direttivo anche se non hanno raggiunto il triennio di funzione.

10.3 Esso è convocato dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta l'anno per esprimere un parere sull'attività svolta e per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo. Le riunioni del Comitato Scientifico sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 11

SEGRETARIO GENERALE

11.1 Il Segretario Generale partecipa alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione, alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; partecipa, inoltre, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e alla predisposizione degli schemi di bilancio dell'Ente; cura la gestione dei programmi di attività dell'Associazione, è responsabile del buon andamento della gestione; provvede alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e alla conservazione dell'archivio dell'Associazione. Il compenso spettante al Segretario sarà determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

11.2 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo ove se ne ravvisi l'opportunità, rimane in carica per tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO (eventuale)

12.1 Laddove ciò sia richiesto per legge ovvero per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo, composto da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato Presidente, e due supplenti, che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri. Di tali componenti il collegio, almeno uno deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Il Collegio o l'organo monocratico rimane in carica per due anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Handwritten signature and initials

12.2 L'organo di controllo:

- A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- C) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
- D) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

12.3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.5 La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

12.6 Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

12.7 Ciascun componente l'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13

REVISORE DEI CONTI (eventuale)

13.1 Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.LGS. 3 luglio 2017 n. 117, l'Organo di Controllo di cui al precedente articolo 12 sarà totalmente costituito da membri iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, ovvero la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Articolo 14

BILANCIO

14.1 L'esercizio va dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

14.2 Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.

14.3 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 CTS. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

14.4 Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

MEF JS

14.5 Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

14.6 Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

14.7 Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

14.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Articolo 15

PATRIMONIO

15.1 L'Associazione è senza scopo di lucro. Le risorse economiche dell'Associazione, come definite ai commi successivi, sono utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo iniziale versato dai Soci Fondatori;
- dalle quote di adesione all'Associazione;
- da beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

15.3 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote associative annuali;
- elargizioni liberali, contributi privati, donazioni e lasciti di persone private, società o enti a qualsiasi titolo, destinati allo svolgimento delle attività istituzionali;
- contributi di enti pubblici e privati, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell'Associazione;
- redditi derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 CTS e dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS;
- Altre entrate espressamente previste dalla legge.

15.4 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 16

LIBRI SOCIALI

du
ef JS

16.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura di quest'ultimo.

16.2 Qualora siano istituiti l'organo di controllo ed eventuali altri organi sociali, compete ai medesimi la tenuta dei rispettivi libri delle adunanze e deliberazioni.

16.3 L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

16.4 Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

VOLONTARI

17.1 Per la gestione delle sue attività, l'Organizzazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati.

17.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

17.4 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

17.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito nell'Associazione.

17.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

17.7 L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 18

LAVORATORI

18.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al

du *EB* *JB*

perseguimento delle finalità statutarie e nei limiti di cui all'articolo 36 CTS, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 CTS, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati (o delle persone aderenti agli enti associati).

18.2 I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 19

CONVENZIONI

19.1 Le convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.LGS. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

19.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 20

REGOLAMENTI

20.1 Per disciplinare lo svolgimento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà definire dei regolamenti e/o dei protocolli interni.

Articolo 21

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

21.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

21.2 Verificatasi l'estinzione dell'Associazione, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione dell'Associazione secondo le norme di legge, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Articolo 22

STATUTO

22.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

22.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

22.3 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

22.4 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

du^{EF} h3

Articolo 23

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE E ASSICURAZIONE

23.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

23.2 Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

23.3 L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Articolo 24

NORMA DI RINVIO

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed eventuali integrazioni e modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

du^{EF} h3
Luo Bimby
Eluofuamini

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"Associazione Centro di Ricerca e Ri-abilitazione per l'Autismo e le Disabilità Intellettive - CeRRADI"

Via Coroneo 1 ,

Trieste



L'anno 2026, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 14.00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione CeRRADI, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Revisione dello Statuto sociale secondo i rilievi pervenuti tramite PEC il 3/4/2026 dell'ufficio regionale RUNTS

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Sara Manazzone, Presidente dell'Associazione, la quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Sig.re Luca Birnberg, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto vigente;
- sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto;
- pertanto l'Assemblea risulta validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Modifica dello Statuto sociale

Il Presidente espone che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario procedere alle ulteriori modifiche e correzioni pervenute tramite PEC dal consiglio regionale RUNTS il giorno 3/4/2026

Si procede quindi alla lettura integrale, articolo per articolo, del nuovo testo statutario, evidenziando le modifiche richieste dal consiglio regionale rispetto allo Statuto recentemente depositato

Al termine della lettura, il Presidente apre la discussione.

Non essendovi interventi contrari, si pone in votazione palese l'approvazione del nuovo Statuto nella sua interezza.

L'Assemblea, con voto unanime di tutti i soci favorevoli,

Delibera

- di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale;
- di dare mandato al Presidente di compiere tutti gli adempimenti necessari per la nuova registrazione del presente atto presso l'agenzia delle entrate, per il rinvio al RUNTS e per ogni ulteriore pratica connessa.

Il nuovo Statuto, approvato e sottoscritto, viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Trieste, 23 aprile 2026

Il presidente

[Handwritten signature]

Il Segretario

[Handwritten signature]



La presente copia fotostatica è conforme al documento originale acquisito agli atti di questo Ufficio e registrato il 04/05/2026 al

n° 356 Serie 3 - Liquidati €

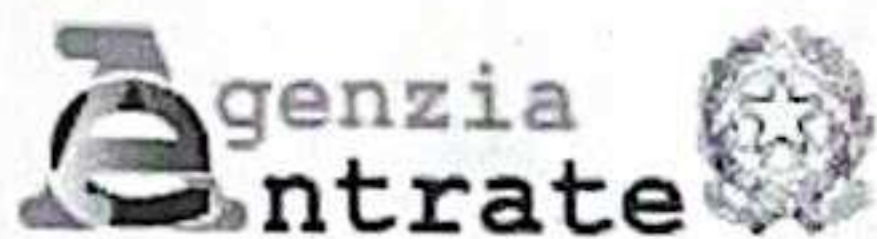
(Euro

Versati il

[Handwritten notes: EX AR-82, D 496 117/2017]

Per il Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gandin

DIRITTI ASSOLTI MEDIANTE
APPLICAZIONE DI VALORI
BOLLATI PER € 5,58



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TRIESTE

UFFICIO TERRITORIALE DI: TRIESTE

Registrazione di Atto Privato

Il 04/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIP , serie 3 , numero 356

data di stipula: 23/04/2026

ident.vo telematico: TIP26L000356000BB per eventuali adempimenti successivi



DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90149340326				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0 , 00

Imposta di Bollo: 0 , 00

Altre imposte: 0 , 00

Sanzioni: 0 , 00

Interessi: 0 , 00

Modalità di pagamento: